I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/71 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1078/71 che istituisce un regime comune all'esportazione e apre un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare gli articoli 7 e 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione per i contingenti quantitativi (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che col regolamento (CEE) n. 1078/71 (3), il Consiglio ha aperto un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio) ;

considerando che, in assenza di disposizioni relative all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario, detto regolamento non prevedeva alcuna disposizione in ordine al controllo della circolazione all'interno della Comunità dei prodotti contingentati ;

considerando che tali disposizioni sono state emanate col regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971 (4) ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento esse si applicano unicamente se la misura che istituisce la restrizione all'esportazione ne ha previsto l'applicazione ; che è quindi opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1078/71 viene inserito il seguente articolo 4 bis :

« Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure all'esportazione di talune merci (4) si applicano alla circolazione, all'interno della Comunità, dei cascami e delle ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio), che formano oggetto del presente regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1971.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.
(2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.